

intrecciata, è all'articolo 23, dove si parla, al capoverso terzo, dei conti e dei bilanci. Appunto qui sorge il problema: perchè si tratta dell'azienda unica...

Giolitti, ministro dell'interno. L'essenziale è che si provveda a ciò.

Majorana, relatore. La Commissione aveva già preparato l'emendamento, che si trova ora sul banco della Presidenza.

Giolitti, ministro dell'interno. Allora va bene.

Presidente. Dunque non rimane che la proposta della Commissione, secondo la quale l'articolo 22 rimarrebbe così modificato:

Art. 22.

Più Comuni anche di Province contermini possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi onde all'articolo 1, che siano di comune interesse.

A tal'uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano in ragione dell'interesse che i rispettivi Comuni hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'Assemblea consorziale, la quale formula ai sensi dell'articolo 14 il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari Comuni.

L'onorevole Borciani che aveva presentato un emendamento all'articolo 22, accetta questa nuova formula?

Borciani. L'accetto e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 22 così modificato.

(È approvato).

Art. 23.

L'Assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

Il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con

ispeziale cauzione dal tesoriere del Comune in cui risiede l'amministrazione dell'azienda.

I bilanci e i conti sono approvati dall'Assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa.

Tutte le attribuzioni che pei servizi assunti da un solo Municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali deferite all'Assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'articolo 19.

Majorana, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Majorana, relatore. È precisamente a questo articolo che, conforme alla saggia osservazione fatta dall'onorevole ministro dell'interno, occorre aggiungere qualche cosa.

Allora il terzo capoverso s'intenderebbe così modificato:

« I bilanci e i conti sono approvati dall'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della Provincia, cui appartiene il maggior numero dei Comuni consorziati. »

Presidente. Onorevole ministro dell'interno, accetta questa formula?

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. Pongo a partito l'intero articolo 23.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 23 bis:

Art. 23 bis.

Alle aziende consorziali, previa deliberazione del Consiglio provinciale a parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale da rendersi nelle forme prescritte dagli articoli 10, 11 e 12, può partecipare la Provincia, quando si tratti di assumere servizi pubblici, che provvedono:

a) agli acquedotti;

b) alla costruzione ed esercizio di tramvie a trazione meccanica od animale;

c) all'impianto ed esercizio di automobili, di omnibus ed ogni altro simile mezzo, destinato alla pubblica comunicazione.

Gallini, Ghigi, Sinibaldi, De Andreis, Crespi, Giacinto Frascara, Marco Pozzo, Tesesco, Raccuini, Roselli.

Grippo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippo. Desidererei un chiarimento dall'onorevole relatore.

Si è modificato l'articolo 23 nel senso di